

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 03/15

Bolzano, lì 04.02.2015

Fatturazione Pubblica Amministrazione e split payment

Egregio cliente,

in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03.02.2015, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze¹, contenente modalità e termini per il versamento dell'Iva da parte delle pubbliche amministrazioni secondo il metodo della scissione dei pagamenti ("split payment"), di cui all'art. 17-ter DPR 633/72.

Una **importante novità rispetto a quanto comunicato** dallo Studio con la nostra circolare n. 1 del 09.01.2015, riguarda la dicitura da annotare sulle fatture emesse.

Le fatture emesse soggette allo split payment sono da annotare con la dicitura: "scissione dei pagamenti".

Di seguito riesaminiamo la disciplina della scissione dei pagamenti alla luce delle procedure stabilite con il menzionato decreto.

Fatturazione verso la Pubblica Amministrazione – split payment

La legge di stabilità 2015 prevede che a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello "split payment", che consiste nell'addebito dell'Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l'operazione, ma con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni fatturate a partire dal 01.01.2015, a condizione che l'esigibilità dell'Iva si realizzi dopo tale data.

Tecnicamente, la modifica normativa si inserisce nell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone che **per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti**

- dello Stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica,
- degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi,

¹ Decreto: <http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Splitpayment/DECRETO.PDF>

Relazione: http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Splitpayment/relazione_dm_split_payment_07-01-2015bis_FIRMATO.pdf

- delle camere di commercio,
- degli istituti universitari,
- delle aziende sanitarie locali,
- degli enti ospedalieri,
- degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
- degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza,

l'imposta è versata dal cessionario o committente (nella qualità di soggetto passivo), con modalità e termini che saranno fissati da un apposito decreto ministeriale.

Lo split payment, tuttavia, **non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto**, per i quali l'imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari (professionisti, agenti e rappresentanti).

Tramite il meccanismo in questione, il cedente o prestatore emette fattura con addebito d'imposta, e l'acquirente o committente procede al pagamento dell'imponibile al fornitore stesso, mentre l'imposta è versata direttamente all'Erario.

Al fine di consentire l'applicazione del sistema in questione, **nella fattura emessa** dal cedente o prestatore dovrà essere **riportata l'indicazione "scissione dei pagamenti"**.

La fattura deve essere emessa ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72, ovvero deve contenere tutte le informazioni di una regolare fattura, in particolare l'evidenziazione dell'imposta, l'aliquota applicata ecc.

Per quanto riguarda l'evidenziazione dell'aliquota Iva applicata abbiamo notato, che spesso gli software gestionali riportano la „voce iva" in fattura e non l'aliquota applicata. Questo fa chiaramente mancare un elemento essenziale della fattura e pertanto bisogna porre particolare attenzione al fatto che in fattura venga riportata l'aliquota iva (es. 22% o 0% in caso di reverse charge).

Per quanto riguarda la **registrazione delle fatture** sarà opportuno utilizzare un codice Iva distinto, per effettuare correttamente la liquidazione periodica e per compilare correttamente la dichiarazione Iva.

Per la **registrazione della fattura sul libro giornale** si dovrà istituire uno specifico conto che non confluirà nella liquidazione periodica Iva, ma andrà a chiudere il credito verso il cliente. Le scritture potrebbero essere due:

- a) in dare "Cliente A" per 122, in avere "ricavi" per 100 e "IVA Art. 17-ter DPR 633/72" per 22;
- b) in dare "IVA Art. 17-ter DPR 633/72" per 22 e in avere "Cliente A" per 22.

Laddove l'operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del reverse charge (ad esempio, acquisti intracomunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile), quest'ultimo prevale rispetto al nuovo sistema dello split payment.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

  